



WWW.LEXAMBIENTE.IT

39568/05

M

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Amedeo Postiglione Presidente

Udienza pubblica

1. dott. Vincenzo Miranda

del 27 settembre 2005

2. dott. Amedeo Franco

SENTENZA

3. dott. Antonio Ianniello

N. 1645

4. dott. Giovanni Amoroso

R.g.n. 15959/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Francucci Luigi, n. Cingoli il 21.5.1954

avverso la sentenza del 14 gennaio 2005

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo che ha

concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito l'avv. Giuseppe Campanelli di Macerata;

la Corte osserva:

P. 2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 28.2.03 il P.M. citava in giudizio Francucci Luigi, n. 21.5.1954 a Cingoli, perché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 51, co. 1 e 2, D. L.vo 5.2.1997 n. 22 e s.m. poiché, in qualità di amministratore unico della ditta "Francucci srl" esecutrice dei lavori, effettuava in area di proprietà comunale in località Fosso Rio pace del Comune di Tolentino, attività di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali provenienti dallo smantellamento della sede stradale di via Benaducci, consistenti in materiali inerti quali pezzi di conglomerato bituminoso, cordoli di travertino, materiale plastico e ferroso misto a terreno vegetale e terra rossa, mediante riutilizzo per una lunghezza di metri 160 e larghezza di metri 5 quale sottofondo della costruenda strada di collegamento tra via Nenni e via La Pira, e per una lunghezza di metri 50 ed una larghezza di metri 4 per ritombamento del fosso Rio Pace, in quel punto intubato con viadotto metallico, nonché depositavano in modo incontrollato circa 2.600 metri cubi dei medesimi rifiuti speciali in parte nelle immediate vicinanze di via Nenni (circa 2.500 metri cubi) e la restante parte verso via La Pira, in assenza di autorizzazione e/o comunicazione all'autorità competente (accertato in Tolentino, il 16.5.2001).

Il tribunale di Macerata, con sentenza del 14 gennaio 2005, dichiarava Francucci Luigi colpevole del reato ascritto e, con le generiche e la continuazione tra le condotte ascritte, lo condanna alla pena di euro 2.300,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.

Osservava il tribunale che nessun dubbio poteva esserci in ordine alla sussistenza della condotta materiale come contestata: in tal senso avevano riferito non solo i testi della accusa, ma anche quelli della difesa, nonché le dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato.

Unica questione controversa era quella della natura del materiale utilizzato per il ritombamento e per la realizzazione della strada di accesso al cantiere nel quale si stavano eseguendo i lavori; circostanza rilevante ai fine valutazione della condotta di deposito dei medesimi materiali, per la quale non risultava che l'imputato fosse stato autorizzato.

Nella specie – secondo i giudici di merito - non ricorrevano i presupposti di applicazione degli disciplina dettata per rocce ed inerti, posto che tra i rifiuti rinvenuti ve ne erano alcuni che non potevano dirsi "inerti": in particolare, il conglomerato bituminoso (asfalto, proveniente dal manto stradale asportato), ferro (tombini), materiale plastico. Sussisteva pertanto il contestato reato.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione dell'art. 14 l. 178/02, art. 10 legge 93/2001, art. 1 comma 17 e 19 17 legge 443/2001, art. 3 d. l.vo 36/03. Espone il ricorrente che, quale legale rappresentante della Francucci srl, eseguiva in subappalto e contemporaneamente lavori di smantellamento e rifacimento di un tratto stradale in via Benaducci a Tolentino (MC) e di lavori di scavo, ritombamento di un tratto del Fosso Rio Pace e rifacimento della strada di collegamento tra via Nenni e via La Pira, sempre a Tolentino. Il materiale di scavo e smantellamento della strada preesistente veniva utilizzato in parte per sottofondo della costruenda strada ed in parte per il ritombamento del predetto Fosso Rio Pace, mentre per la restante parte veniva depositato, in area concessa dal Comune di Tolentino per il deposito di inerti destinati ai cantieri in questione, in attesa di essere utilizzato sempre per realizzare il sottofondo della strada in rifacimento, riutilizzo non verificatosi a seguito dell' intervento della Guardia Forestale che sottoponeva a sequestro i due cantieri.

In particolare, quanto alla natura dei materiali di scavo e di sbancamento di una pubblica, il ricorrente richiama Cass., sez. III, 11 febbraio 2003 n. 13114, che ha stabilito che gli stessi "non rientrano nella nozione di rifiuto" in quanto é la legge 93 del 2001 che opera in via generale tale esclusione purché "a) si tratti di `terre o rocce da scavo', quale che si la provenienza anche se non legate alle cosiddette grandi opere, in quanto la legge (art. 10 legge n. 93 del 2001) ha una portata generale sul punto e non lega espressamente la esclusione solo alle opere pubbliche e ad alcune terre e rocce da scavo rispetto ad altre", b) che le rocce e le terre da scavo siano destinate al riutilizzo per

reinterri, riempimenti, rilevati ecc. ecc., c) che i materiali scavati non provengano da siti inquinati o da bonifiche con concentrazioni di inquinamento superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

2. Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente ha invocato la speciale disciplina prevista rispettivamente per le "terre e rocce da scavo" e per gli "inerti".

Quanto alle prime l'art. 1, comma 17, l. dicembre 2001, n. 443, nella forma della norma di interpretazione autentica, ma sostanzialmente modificando l'art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come novellato dall'art. 10 l. 23 marzo 2001 n. 93 (che ha introdotto il riferimento a tale categoria di materiale), ha previsto che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. La disposizione è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, nel senso che sono richiesti alcuni requisiti di conformità (progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA).

Quanto agli inerti l'art. 3 d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36 (di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ha previsto che le disposizioni del decreto non si applicano all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche. E per "rifiuti inerti" si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. E' tollerabile solo una trascurabile tendenza a dar luogo a percolati, tali comunque da non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Nella specie però i giudici di merito, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, hanno escluso che il materiale accumulato dall'impresa della società di cui il ricorrente era amministratore unico, rientrasse vuoi nella nozione di "terre e rocce da scavo", vuoi nella nozione di "rifiuti inerti" perché si trattava – come già rilevato – di materiale disomogeneo e composito: conglomerato bituminoso (asfalto, proveniente dal manto stradale asportato), ferro (tombini), materiale plastico. Pertanto non trovava applicazione la disciplina speciale evocata dal ricorrente e sopra richiamata.

In proposito questa Corte (Cass., sez. III, 11 febbraio 2004 – 8 aprile 2004, n. 16695) ha precisato che in tema di disciplina dei rifiuti, il fresato di asfalto proveniente dal disfaccimento del manto stradale costituisce rifiuto e come tale è sottoposto alla disciplina del d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22.

Parimenti Cass., sez. III, 13 febbraio 2003 – 20 marzo 2003, n. 12851, ha affermato che i materiali da scavo di strade continuano a costituire rifiuti anche dopo l'entrata in vigore della l. 21 dicembre 2001 n. 443, che ha escluso dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo, atteso che non sono costituiti esclusivamente da terriccio e ghiaia, ma altresì da pezzi di asfalto e di calcestruzzo, costituenti pacificamente rifiuti non pericolosi ai sensi delle disposizioni di cui al d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22. Cfr. anche Cass., sez. III, 14 gennaio 2005 – 10 febbraio 2005, n. 4883, che ha affermato che i fanghi di drenaggio, anche quelli che non contengono rifiuti pericolosi, non rientrano nella categoria degli "inerti", secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma primo, lett. e) del d.lgs. n. 33 del 2003, e pertanto non possono essere conferiti nelle discariche di seconda categoria di tipo A, limitate agli inerti, il cui esercizio è stato prorogato fino al 16 luglio 2005.

Di questi principi – non contraddetti da Cass., sez. III, 11 febbraio 2003 – 24 marzo 2003, n. 13114, che si riferiva ad un diverso caso di specie (si trattava di terreno e pietrisco con "modeste scaglie di asfalto rinterrate *in loco*") - ha fatto puntuale applicazione la sentenza impugnata che non presta il fianco alle censure mosse dal ricorrente.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005


Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Amedeo Postiglione)



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
28 OTT. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

